

STATUTO FONDAZIONE

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1. È corrente la fondazione denominata “Fondazione Stefania” la quale si ispira ed applica i principi del terzo settore e risponde ai principi e allo schema giuridico delle Fondazioni disciplinati dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), dal Codice Civile e leggi collegati.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore la Fondazione assumerà la qualifica di ente del terzo settore e la seguente denominazione di “Fondazione Stefania ETS”.

3. La Fondazione ha sede legale in Lissone, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, delegazioni e uffici per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

ARTICOLO 2 - Scopi istituzionali ed attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare scopo della Fondazione è la promozione e l'organizzazione di tutte le attività nei settori della assistenza sociale, socio-sanitaria, della educazione e della formazione professionale finalizzate a migliorare la qualità della vita e a favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persona svantaggiate ed in particolare di persone disabili.

2. La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere ed attuare servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari per la popolazione disabile e/o svantaggiata entro la rete territoriale dei servizi secondo una logica di co-progettazione e co-programmazione tra la pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore.

3. Per il perseguimento dei fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Fondazione, con particolare riferimento all'art. 5 del Codice di Terzo Settore, svolge le attività di interesse generale, quali in via principale e non esaustiva quelle di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. La Fondazione può associarsi o sviluppare sinergie e collaborazioni con altre istituzioni pubbliche o private che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

In particolare saranno privilegiati i rapporti con L'associazione Stefania ODV e gli enti aderenti alla Rete Stefania nello spirito di reciprocità alla base della costituzione della Fondazione.

5. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
La fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purchè nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della fondazione è composto:
 - A) dal fondo di dotazione:
 - i beni immobili conferiti dal fondatore e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa;
 - incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall'ente Fondatore o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione, che rappresenta quella parte del Patrimonio Netto utilizzato per il funzionamento della Fondazione ed è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dall'Ente Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dagli utili netti che per statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a patrimonio, delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento del denaro che perviene alla Fondazione nel modo che ritiene più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di investimento in grado di generare sia risultati di natura economica, con impatti di carattere sociale ed ambientale.

5. Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostruzione.

ARTICOLO 5 - Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente;
 - d) l'organo di Controllo (Sindaco Unico) e/o il Revisore legale dei Conti.
2. Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.
3. Ai componenti degli organi si applicano gli articoli 27 e 28 del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

ARTICOLO 6 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Stefania ODV con sede in Lissone (MB), via Fabio Filzi n. 2, Codice Fiscale 85038120151 riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 11 marzo 1981, già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n. 222 e nel RUNTS al n. 87388 in data 13 dicembre 2022.
2. Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto per l'Organo di controllo, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.
All'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano in settori analoghi e condizioni.
3. Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente in carica.

ARTICOLO 7 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve preferibilmente essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento qualora non si sia provveduto alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Consiglio medesimo rimangono in carica per il compimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 8 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà sollecita comunicazione alla Associazione Stefania affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio

ARTICOLO 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri

2. Le adunanze sono indette con invito scritto a mezzo di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.

4. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti anche non iscritti all'ordine del giorno.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza.

Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere assicurate:

- a) L'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- b) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

ARTICOLO 10 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti e quelle aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Le votazioni si fanno per appello nominale, hanno luogo invece a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.
4. Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
5. È tenuto un libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni che devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

ARTICOLO 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) redige ed approva il bilancio consuntivo finale e redige la relazione annuale sull'attività;
 - b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - c) approva le linee fondamentali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi e ne verifica l'attuazione;
 - d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento;
 - e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
 - g) nomina il Direttore Generale e i Direttori di struttura;
 - h) definisce la struttura operativa della Fondazione;
 - i) provvede al licenziamento del personale;
 - l) redige ed approva il conto economico di previsione (bilancio preventivo);
 - m) elegge il Vice Presidente;
 - n) elegge il Segretario se o quando necessario;

n) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
o) delibera lo svolgimento di attività diversa da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

p) redige e approva annualmente il bilancio sociale;

q) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;

r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio della Fondazione da pubblicare nei modi, tempi e forme previste dalle norme vigenti.

4. Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se nominato.

ARTICOLO 12 - Presidente

1. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dell'Associazione Stefania, il Consiglio nominerà nel proprio seno un Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 13 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta immediatamente successiva.

ARTICOLO 14 - Amministrazione - Direttori

- 1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento della propria attività, dell'apporto di uno o più Direttori, che sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Le funzioni di Direttore, delegante dal Consiglio di Amministrazione, sono specificate nel Regolamento Generale.

ARTICOLO 15 - Organo di controllo e Revisore Unico

- 1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Stefania OdV con sede in Lissone (MB), via Fabio Filzi n. 2, Codice Fiscale 85038120151 riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 11 marzo 1981, già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n. 222 e nel RUNTS al n. 87388 in data 13 dicembre 2022.

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Stefania OdV ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

2. A scelta dell'organo amministrativo potrà essere istituito quale organo di vigilanza, un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti e dura in carica per tre esercizi.

In questo caso, i sindaci effettivi, il Presidente ed i sindaci supplenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Stefania OdV che ne determina anche il compenso.

3. La revisione legale dei conti, laddove la sua costituzione sia prevista ai sensi del D. Lgs. 117/2017, è demandata ad un revisore legale o ad una Società di Revisione, di primaria importanza, nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Stefania ODV con sede in Lissone (MB); l'incarico è valido per tre esercizi ed è rinnovabile una sola volta.

Tra i compiti del revisore legale e/o Società di Revisione vi è la revisione del bilancio di esercizio, la verifica della coerenza della relazione sulle gestioni con il bilancio e della sua conformità.

ARTICOLO 16 - Disciplina del personale

1. La fondazione ai sensi dell'art. 16 del Codice Terzo Settore si può avvalere di lavoratori dipendenti ed ai sensi dell'art. 17 del Codice Terzo Settore di volontari.

2. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dai Direttori ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

ARTICOLO 17 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché, se dovuto, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, nei modi e con le forme previste dalla legge.

3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3.

4. Salvo quanto consentito dall'art. 8, co. 3, lett. b) CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del reparto associativo.

ARTICOLO 18 - Durata e norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 - Libri sociali

1. I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto del presente statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017, dal codice civile in materia di Fondazioni riconosciute e le norme di legge vigenti in materia nonchè in via residuale e per analogia, le norme previste in tema di funzionamento degli organi sociali delle società per azioni.

F.to Chiarella Gariboldi

F.to Margherita Mussi